

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 154

Cont. n.75/18/AD - Autorizzazione alla transazione ed approvazione schema scrittura privata di transazione Regione Puglia/Comune di Galatina/Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con Deliberazione n. 2077 del 22.10.2012, la Giunta Regionale ha disposto di destinare delle risorse pubbliche in favore dei Comuni per l'esecuzione di interventi finalizzati a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime e di energia e a realizzare la bonifica dei suoli inquinati ed il recupero delle aree degradate, individuando quattro Linee d'Azione ed indicando per ciascuna di esse i criteri e le condizioni per l'utilizzo dei fondi destinati.

Specificatamente, la Linea d'Azione 1, finalizzata al "Risanamento delle aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione dei rifiuti", prevedeva che i Comuni interessati ad accedere alle risorse stanziate dovessero presentare apposita istanza, corredata dei verbali di sopralluogo eseguiti dalle Forze dell'Ordine ovvero di rilievi fotografici idonei a documentare la presenza di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche nel territorio di competenza, nella quale indicare la localizzazione dei siti oggetto di interventi di rimozione, la tipologia dei rifiuti presenti sulle aree oggetto di intervento, l'estensione in mq. delle superfici oggetto di intervento e la stima in tonnellate del quantitativo dei rifiuti da rimuovere, specificando espressamente che la realizzazione degli interventi in esame sarebbe stata cofinanziata al 70% dalla Regione Puglia, restando a carico delle Amministrazioni Comunali il cofinanziamento del restante 30%, come da dichiarazione di impegno da rendersi al momento della presentazione dell'istanza.

Con nota prot. n. 42955 del 04.12.2012, il Comune di Galatina presentava formalmente istanza per accedere alle risorse destinate per l'attuazione degli interventi previsti nella Linea d'Azione 1 della succitata Deliberazione di Giunta, corredata della documentazione richiesta (*id est*, scheda di valutazione/rilevazione rifiuti, verbali sopralluogo, report fotografici) e della dichiarazione di *"impegno dell'Ente Comunale al cofinanziamento sul costo complessivo dell'intervento nella misura percentuale del 30% (trenta per cento), come da bando"*.

Con successiva nota, prot. n. 6785 del 19.02.2013, il Comune di Galatina integrava l'istanza già presentata allegando ulteriore documentazione idonea a comprovare la presenza di rifiuti abbandonati in altri siti ricompresi nel territorio comunale, dichiarando altresì che il costo complessivo dell'intervento ammontasse ad € 25.000,00 e confermando nella misura del 30% la percentuale di cofinanziamento comunale.

Con Determinazione 01 marzo 2013, n. 30, il Dirigente *pro tempore* del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento regionale previsto ai sensi della succitata D.G.R. n. 2077/2012, inserendo al n. 53 l'intervento proposto dal Comune di Galatina in relazione al quale, a fronte di un costo complessivo preventivato in € 25.000,00, prevedendo un contributo regionale pari ad € 17.500,00, (pari al 70%) ed un contributo comunale pari ad € 7.500,00 (pari al 30%).

Con contratto sottoscritto in data 17/02/2014, il Comune di Galatina affidava alla ditta Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l., con sede in Galatina, il servizio di *"raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti di varia natura"* abbandonati su aree di proprietà dello stesso Comune, per l'importo complessivo di € 11.471,40 oltre IVA, da ultimarsi in data 19/03/2014.

Tale rapporto contrattuale era condizionato dalla prevalente contribuzione della Regione Puglia agli oneri economici discendenti dalla prestazione erogata da Econova (nella ragione del 70% dell'intero importo), tant'è che alla clausola 8 del contratto veniva espressamente previsto che *"Il pagamento del compenso*

spettante all'appaltatore avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e nel completo rispetto dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 60 giorni (sessanta) dalla data di presentazione della fattura. Il rispetto di tale termine di pagamento è comunque subordinato all'accreditamento della somma da parte della Regione Puglia di quanto di sua competenza. L'Ente comunque condiziona il pagamento al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta ed acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.". Ne conseguiva, quindi, che il Comune avrebbe provveduto al pagamento del dovuto in un'unica soluzione, all'avverarsi della condizione sospensiva, rappresentata dall'avvenuta percezione, da parte dell'ente comunale, delle somme poste a carico dell'Ente regionale.

La Società, già prima del realizzarsi della condizione cui era sottoposto il pagamento, a servizio ultimato, faceva pervenire al Comune di Galatina il proprio documento fiscale n.578/14, di € 13.995,11 e, successivamente, intimava e diffidava il medesimo ente a provvedere all'immediato pagamento di quanto portato dalla ridetta fattura.

Successivamente, con ricorso n. 2473/16 R.G., la Società chiedeva al Tribunale di Lecce di voler emettere decreto ingiuntivo per le somme portate nella predetta fattura n. 578/14.

Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 935/2016, il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Galatina l'immediato pagamento delle somme rivendicate dalla Società oltre interessi legali dalla data del dovuto al soddisfo, spese, diritti e onorari; il ricorso e l'allegato decreto ingiuntivo venivano notificati al Comune di Galatina il 28/04/2016.

Il Comune di Galatina con atto di citazione del 03/06/2016 proponeva opposizione al suddetto D.I. n.935/2016, chiamando in causa la Regione Puglia.

La Società, a sua volta, in data 27/10/2016 notificava al Comune di Galatina atto di precetto e, successivamente, si costituiva nel giudizio di opposizione con comparsa di risposta del 16/11/2016.

Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice della controversia, alla udienza del 16/11/2017, autorizzava la chiamata in causa della Regione Puglia, sicché a quest'ultimo ente veniva notificato atto di citazione per chiamata in causa di terzo;

La Regione Puglia si costituiva in giudizio con atto del 17/07/2018, e, al contempo, con Determinazione dirigenziale n°82 del 22/03/2018 disponeva la liquidazione ed il pagamento delle somme concesse al Comune di Galatina; in conseguenza, in una al pagamento di quanto di sua spettanza, il Comune di Galatina versava l'intero, estinguendo in tal modo il credito vantato dalla Società.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui innanzi, iscritto al n. 6166/2016 R.G., è ancora pendente innanzi al Tribunale di Lecce; all'udienza del 20/06/2019 il difensore della Società ha dichiarato la disponibilità della sua assistita a definire transattivamente il giudizio mercé pagamento dell'importo onnicomprensivo di € 500,00 a titolo di contributo alle spese di lite da quella sostenute;

Con nota prot. n.0031132 del 24/07/2019, indirizzata al legale della Società e della Regione Puglia, il Comune di Galatina ha rappresentato la disponibilità ad aderire alla proposta di composizione bonaria della vicenda, formalizzata da Econova, a condizione, tuttavia, che la Regione Puglia aderisse al ridetto accordo nella prospettiva della compensazione delle spese di lite tra gli enti stessi.

Con nota del 30/08/2019, l'Avvocatura regionale comunicava la disponibilità dell'ente ad aderire alla proposta transattiva formulata dal Comune in data 24/07/2019.

In conseguenza, con deliberazione di G.C. n. 209 del 06/09/2019, l'ente comunale ha deliberato di transigere il giudizio R.G. n.6166/2016, pendente innanzi al Tribunale di Lecce, mediante pagamento da parte dell'Ente ed in favore della Società, della complessiva somma di € 500,00, onnicomprensiva, da corrispondersi a titolo di contributo alle spese di lite da quella sostenute (sia in relazione alla procedura monitoria di cui al D.I. n. 935/2016 che all'inerente giudizio di opposizione a D.I.), con conseguente, integrale compensazione delle spese di giudizio tra il Comune e la Regione Puglia e, per l'effetto, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo

transattivo nei termini ed alle condizioni innanzi dette, dando atto, altresì, che, con la conclusione dell'accordo transattivo, tutte le parti avrebbero rinunciato agli atti ed alle domande rispettivamente avanzate nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce ed iscritto al n. 6166/2016 R.G., che, pertanto, sarebbe stato abbandonato.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

Si propone alla Giunta Regionale di approvare l'atto di transazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a sottoscrivere la Scrittura privata di transazione, congiuntamente all'Avvocato Difensore delegato per la Regione Puglia e a provvedere all'espletamento di tutte le attività consequenziali.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettera k), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di autorizzare la transazione richiamata in premessa, tra Regione Puglia, Comune di Galatina ed Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l. secondo i patti, i termini e le condizioni indicate nello schema di scrittura privata, allegato alla presente quale parte integrante;
3. di approvare l'allegato schema di scrittura privata di transazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a sottoscriverlo unitamente all'avvocato difensore dell'Amministrazione regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento – a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - all'Avvocatura regionale ed al Comune di Galatina (LE).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'istruttore: (dott.ssa Marina Sebastiani)

Il Dirigente della Sezione “Ciclo Rifiuti e Bonifiche”: (ing. Giovanni SCANNICCHIO)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443

e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento "Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore alla "Qualità dell'Ambiente": (Giovanni Francesco STEA)

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di autorizzare la transazione richiamata in premessa, secondo i patti, i termini e le condizioni indicate nello schema di scrittura privata, allegato alla presente quale parte integrante;
3. di approvare l'allegato schema di scrittura privata di transazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a sottoscriverlo unitamente all'avvocato difensore dell'Amministrazione regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento – a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - all'Avvocatura regionale ed al Comune di Galatina (LE).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Il presente allegato è formato

da n°⁵.....facciate

Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE s.r.l.**, con sede legale in Galatina 73013, alla via Rubino (Palazzo di Vetro) (c.f. e p.i. 03975840756), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Ivo Maria Siciliano, assistita ai fini del presente atto dall'avv. Giuseppe Quarta;
- **REGIONE PUGLIA**, con sede in Bari 70100 al Lungomare Nazario Sauro, in persona del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, assistita dall'avv. Orazio Addante, dell'Avvocatura regionale, entrambi autorizzati a sottoscrivere il presente atto in virtù della Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____;
- **COMUNE DI GALATINA** (c.f. 80008170757), con sede in Galatina alla via Umberto I n. 40, in persona del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune di Galatina, arch. Nicola Miglietta, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune rappresentato, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge, dallo Statuto Comunale e dagli atti organizzativi interni, ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 209 del 06/09/2019, assistito, ai fini del presente atto, dagli avv.ti Elvira Anna Pasanisi e Giuseppina Capodacqua

PREMESSO CHE

1. con contratto sottoscritto in data 17/02/2014, il Comune di Galatina affidava alla ditta Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l., (d'ora in avanti anche "la Società") con sede in Galatina, il servizio di "raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti di varia natura" abbandonati su aree di proprietà dello stesso Comune, per l'importo complessivo di € 11.471,40 oltre IVA, da ultimarsi in data 19/03/2014. La procedura in parola ed il rapporto negoziale che ne è derivato scaturivano dall'avvenuta adesione del Comune di Galatina al bando regionale "Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla legge 549/95 e L.R. 38/2011 – Esercizio Finanziario 2012 – Richiesta



Finanziamento Linea d'Azione 1", all'esito della quale il Comune di Galatina era stato ammesso a beneficiare del finanziamento contributivo regionale. Tale rapporto contrattuale era condizionato dalla prevalente contribuzione della Regione Puglia agli oneri economici discendenti dalla prestazione erogata da Econova (nella ragione del 70% dell'intero importo), tant'è che alla clausola 8 del contratto veniva espressamente previsto che *"Il pagamento del compenso spettante all'appaltatore avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e nel completo rispetto dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 60 giorni (sessanta) dalla data di presentazione della fattura. Il rispetto di tale termine di pagamento è comunque subordinato all'accreditamento della somma da parte della Regione Puglia di quanto di sua competenza. L'Ente comunque condiziona il pagamento al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta ed acquisizione d'ufficio del D.U.R.C."*. Ne conseguiva, quindi, che il Comune avrebbe provveduto al pagamento del dovuto in un'unica soluzione, all'avverarsi della condizione sospensiva, rappresentata dall'avvenuta percezione, da parte dell'ente comunale, delle somme poste a carico dell'Ente regionale;

2. la Società, già prima del realizzarsi della condizione cui era sottoposto il pagamento, a servizio ultimato, faceva pervenire al Comune di Galatina il proprio documento fiscale n.578/14, di € 13.995,11 e, successivamente, intimava e diffidava il medesimo ente a provvedere all'immediato pagamento di quanto portato dalla ridetta fattura;

3. successivamente, con ricorso n. 2473/16 R.G., la Società chiedeva al Tribunale di Lecce di voler emettere decreto ingiuntivo per le somme portate nella predetta fattura n. 578/14;

4. effettivamente, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 935/2016, il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Galatina l'immediato pagamento delle somme rivendicate dalla Società oltre interessi legali dalla data del dovuto al soddisfo, spese, diritti e onorari; il ricorso e l'allegato decreto ingiuntivo venivano notificati al Comune di Galatina il 28/04/2016;

5. il Comune di Galatina con atto di citazione del 03/06/2016 proponeva opposizione al suddetto D.l. n.935/2016, chiamando in causa la Regione Puglia;



6. La Società, a sua volta, in data 27/10/2016 notificava al Comune di Galatina atto di precetto e, successivamente, si costituiva nel giudizio di opposizione con comparsa di risposta del 16/11/2016;

7. sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice della controversia, alla udienza del 16/11/2017, autorizzava la chiamata in causa della Regione Puglia, sicché a quest'ultimo ente veniva notificato atto di citazione per chiamata in causa di terzo;

5. la Regione Puglia si costituiva in giudizio con atto del 17/07/2018, e, al contempo, accreditava all'Ente comunale le somme concesse; in conseguenza, in una al pagamento di quanto di sua spettanza, il Comune di Galatina versava l'intero, estinguendo in tal modo il credito vantato dalla Società;

6. il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui innanzi, iscritto al n. 6166/2016 R.G., è ancora pendente innanzi al Tribunale di Lecce; all'udienza del 20/06/2019 il difensore della Società ha dichiarato la disponibilità della sua assistita a definire transattivamente il giudizio mercé pagamento dell'importo onnicomprensivo di € 500,00 a titolo di contributo alle spese di lite da quella sostenute;

7. con nota prot. n.0031132 del 24/07/2019, indirizzata al legale della Società e della Regione Puglia, il Comune di Galatina ha rappresentato la disponibilità ad aderire alla proposta di composizione bonaria della vicenda, formalizzata da Econova, a condizione, tuttavia, che la Regione Puglia aderisse al ridetto accordo nella prospettiva della compensazione delle spese di lite tra gli enti stessi;

8. con nota del 30/08/2019, acquisita al prot. n.0035068 in pari data, l'Avvocatura regionale ha comunicato la disponibilità dell'ente ad aderire alla proposta transattiva formulata dal Comune in data 24/07/2019;

9. in conseguenza, con deliberazione di G.C. n. 209 del 06/09/2019, l'ente comunale ha deliberato di transigere il giudizio R.G. n.6166/2016, pendente innanzi al Tribunale di Lecce, mediante pagamento da parte dell'Ente ed in favore della Società, della complessiva somma di € 500,00, onnicomprensiva, da corrispondersi a titolo di contributo alle spese di lite da quella sostenute (sia in relazione alla procedura



monitoria di cui al D.I. n. 935/2016 che all'inerente giudizio di opposizione a D.I.), con conseguente, integrale compensazione delle spese di giudizio tra il Comune e la Regione Puglia e, per l'effetto, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo transattivo nei termini ed alle condizioni innanzi dette, dando atto, altresì, che, con la conclusione dell'accordo transattivo, tutte le parti avrebbero rinunciato agli atti ed alle domande rispettivamente avanzate nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce ed iscritto al n. 6166/2016 R.G., che, pertanto, sarebbe stato abbandonato;

10. la Giunta Regionale Puglia, a sua volta, ha autorizzato la presente transazione con deliberazione di G.R. n. _____ del _____, approvando il relativo schema; tutto ciò premesso, quindi,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Il Comune di Galatina, a saldo, stralcio e transazione, si obbliga a corrispondere, entro la data del _____, in favore di Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l., che accetta, la somma onnicomprensiva di € 500,00, a titolo di forfetario ristoro delle spese legali, a definitiva tacitazione di qualsivoglia pretesa creditoria, come riveniente dal decreto ingiuntivo D.I. n.935/2016, dal successivo atto di precetto notificato al Comune di Galatina e nell'interesse di Econova Servizi per l'Ambiente in data 27/10/2016, nonché dal giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce e contrassegnato dal n. di R.G. 6166/2016;
- 3) Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, dichiara, riconosce e dà atto che, all'esito del pagamento della somma di € 500,00, dovranno intendersi tacitate e soddisfatte le ragioni di credito nei confronti del Comune in relazione alle somme portate dal D.I. n. 935/2016 e dal successivo atto di precetto notificato il 27/10/2016 nonché le successive maturate in dipendenza del giudizio di opposizione.
- 4) Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l., quindi, come innanzi rappresentata, rinuncia espressamente al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce n. 935/2016 ed a tutte le somme successivamente precettate in forza dello stesso, incluse quelle rivendicabili a titolo di ulteriori spese del giudizio di opposizione. Econova Servizi per



l'Ambiente s.r.l., inoltre, si accolla integralmente le spese di registrazione del D.I. n. 935/2016 del Tribunale di Lecce, rinunciando a qualsivoglia rivalsa nei confronti del Comune di Galatina.

5) Le parti convengono che, nell'ipotesi in cui il Comune di Galatina non dovesse corrispondere gli importi indicati alla scadenza pattuita, il presente accordo sarà risolto di diritto e Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l. potrà insistere con l'esecuzione del titolo in parola.

6) La Regione Puglia, preso atto del conseguito accordo transattivo tra Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l. ed il Comune di Galatina, espressamente rinuncia a far valere in danno del Comune di Galatina e/o di Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l. qualsivoglia pretesa a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.

7) Le parti dichiarano di rinunciare alla lite pendente innanzi al Tribunale di Lecce, contrassegnata dal n. di R.G. 6166/2016 che sarà abbandonata ex art. 309 c.p.c.

8) La presente transazione è sottoscritta, altresì, dagli avv.ti Giuseppe Quarta, Elvira Anna Pasanisi, Giuseppina Capodacqua e Orazio Addante per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 247/2012.

Galatina, _____2020

Letto, confermato e sottoscritto come in calce.

Comune di Galatina Econova Servizi per l'Ambiente s.r. Dirigente Sez. Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Arch. Nicola Miglietta

sig. Ivo Maria Siciliano

Ing. Giovanni Scannicchio

Avv. Elvira Anna Pasanisi

Avv. Giuseppe Quarta

Avv. Orazio Addante

Avv. Giuseppina Capodacqua

